



ORDINANZA N° 49/2024/ADSP-MTMI

OGGETTO:	Porto di Vibo Valentia (VV) - Lavori di manutenzione straordinaria presso gli edifici della Capitaneria di Porto ubicati in ambito portuale- via Molo (RC/VV/R, RC/VV/A ed RC/VV/Q) - CUP: D42F23000850001 - CIG: A03CD612CA.
-----------------	--

IL PRESIDENTE

- VISTA** la legge 28/1/1994, n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTI** in particolare l'articolo 6, comma 4, lett. a) in combinato disposto, con il l'art. 59, punto 10), del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, parte marittima, emanato con D.P.R. 15/02/1952 n. 328, in base ai quali competono all'Autorità di Sistema Portuale, i poteri di ordinanza, con particolare riguardo alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle condizioni di igiene del lavoro;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 che ha novellato la legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, istituendo tra l'altro l'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto;
- VISTO** l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, modificandola in Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotona (porto vecchio e nuovo), Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia;
- VISTO** il D.M. n. 257 del 18/06/2021 con il quale l'A.I. (CP) Dott. Andrea Agostinelli è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio;
- VISTO** Il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio n. 134/2024 del 06/06/2024 di nomina del Segretario Generale f.f. Dott. Pasquale Faraone;
- VISTO** l'art. 14, comma primo, della L. 84/94, in forza del quale restano di competenza dell'Autorità Marittima tutte le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal Codice della Navigazione;
- VISTO** l'art. 27, comma 3, della L. 84/94 e s.m.i., il quale stabilisce che i piani regolatori portuali vigenti alla data di entrata in vigore della suddetta Legge conservano efficacia fino al loro aggiornamento, da effettuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 5;

- VISTA** l'istanza/PEC pervenuta in data 15 novembre 2024, con la quale il MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia – Calabria Ufficio 6 – Tecnico e OO. MM. per la Calabria ha chiesto all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio l'autorizzazione intesa all'occupazione di spazi demaniali marittimi ubicati all'interno del porto di Vibo Valentia Marina, nella specie, un'area stoccaggio materiale per i *“Lavori di manutenzione straordinaria presso gli edifici della Capitaneria di Porto ubicati in ambito portuale - via Molo (RC/VV/R,RC/VV/A ed RC/VV/Q) - CUP: D42F23000850001 - CIG: A03CD612CA”*;
- CONSIDERATO** che la ditta esecutrice dei lavori in questione per conto del suddetto Provveditorato è l'Impresa ICPA S.r.l., con sede legale in Porto Empedocle (AG) via del Mandarino, snc Cod. Fisc 02862930845 P. IVA 02862930845 Tel/fax. 0922/437950;
- VISTO** il Decreto n. 12/2014 in data 24/03/2014 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, con il quale ha decretato le Prescrizioni Tecniche condivise con l'Amministrazione comunale di Vibo Valentia costituenti parte integrante del Decreto n. 67/2021 di destinazione d'uso delle Banchine del porto di Vibo Valentia Marina;
- VISTA** l'Ordinanza n. 66/2022 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Vibo Valentia Marina, recante *“Regolamento di sicurezza portuale”*, aggiornato con ordinanza n. 38/2023, in data 19/6/2023;
- VISTA** l'Ordinanza n. 36/2022 dell'Autorità di Sistema Portuale recante *“la Disciplina degli accessi nell'ambito del porto di Vibo Valentia marina”*;
- VISTA** l'Ordinanza n. 42/2023 dell'Autorità di Sistema Portuale recante la nuova *“Destinazione funzionale delle banchine del porto di Vibo Valentia marina”*;
- CONSIDERATO** pertanto necessario, provvedere all'adozione di ogni misura amministrativa in relazione alle aree demaniali marittime, rientranti nella circoscrizione territoriale di questa Autorità di Sistema Portuale, mediante apposito provvedimento ordinatorio interdittivo a tutela della pubblica e privata incolumità, per l'installazione e la messa in sicurezza di tutte le strutture e le attrezzature necessarie per lo svolgimento la finalità di decoro urbano in questione;
- RITENUTO** di non ravvisare, all'attualità, motivi ostativi all'accoglimento della richiesta;
- PRESO ATTO** che nulla osta ai fini demaniali marittimi alla temporanea destinazione dell'area per i lavori di ripristino segnati nell'istanza;
- VISTO** l'art. 59, numero 10), del Regolamento di esecuzione al codice della navigazione che stabilisce che l'Autorità competente, con propria Ordinanza pubblicata all'albo d'ufficio, regola tutto quanto concerne la polizia e la sicurezza dei porti, nonché le varie attività che ivi si esercitano;
- VISTE** le Circolari n° 90 - prot. DEM2A 2914 del 22/07/99 e n° 99 – prot. DEM2A 1090 del 15/05/2000 emesse dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTA** la Circolare n° M_TR/PORTI/855 prot. emerg Class. A.2.50 del 23/09/2009 emessa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per i Porti;
- VISTO** il Regolamento per l'utilizzo delle aree e dei beni appartenenti al demanio marittimo ricadenti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'Autorità

Portuale di Gioia Tauro, approvato con Delibera del Comitato Portuale n° 136/2020 in data 30/04/2020, fruibile sul sito istituzionale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro all'indirizzo: www.portodigioiatauro.it/albopretorio/provvedimenti;

- CONSIDERATO** che trattandosi di rapporti tra Amministrazioni dello Stato finalizzati al perseguimento ed alla garanzia di un interesse pubblico superiore, la messa a disposizione dell'area può avvenire a titolo non oneroso;
- IN VIRTU'** dei poteri conferitiGli dalla legge 84/94 e s.m.i., nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 257 del 18/06/2021;
- VISTO** l'art. 6, comma 4, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce alle AdSP poteri di ordinanza nelle materie ivi indicate;
- VISTO** altresì l'art. 8, comma 3, lett. m) della L. 28/1/94, n. 84 e s.m.i.;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

Che, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente ordinanza e fino al termine dei lavori, si procederà all'interdizione ed alla messa in sicurezza delle zone demaniali marittime del porto di Vibo Valentia marina (VV) interessate dall'installazione di tutte le strutture e Id trezzature necessarie ai lavori manutenzione straordinaria presso gli edifici della Capitaneria di Porto, come da planimetria allegata alla presente ordinanza per farne parte integrante e, secondo le seguenti modalità:

Modalità	Luogo
Utilizzo area stoccaggio provvisorio materiale derivante dai lavori	Area adiacente uffici Capitaneria di Porto
Utilizzo mezzo scarrabile (grandezza di 10,00 mt per 5,00 mt), fino termine delle attività	Area adiacente uffici Capitaneria di Porto

ORDINA

ART.1 ZONE DI INTERDIZIONE

E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo (area individuata in planimetria), ad eccezione del personale appositamente autorizzato.

1. E' vietato l'accesso, il transito e la sosta di persone e di qualsiasi tipo di veicolo sulle zone del demanio marittimo, posti all'interno porto di Vibo Valentia marina (VV) interessate dal deposito, meglio delineate nella planimetria allegata alla presente ordinanza;
2. Chiunque abbia titolo per accedere in porto, non potrà avvicinarsi con autoveicoli all'area interdetta destinata allo svolgimento delle operazioni di deposito richieste e, dovrà astenersi, dallo svolgere attività e/o dall'emettere suoni che possano turbare l'ordinato e decorso svolgimento delle stesse;
3. I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle Forze dell'Ordine, alle Forze Armate, ai Vigili del Fuoco ed al personale sanitario, che debbano accedervi per ragioni di servizio.

ART. 2 PRESCRIZIONI

II MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia – Calabria Ufficio 6 – Tecnico e OO. MM. per la Calabria, nonché **l'Impresa ICPA S.r.l** sono obbligati, durante il periodo di utilizzo delle zone demaniali marittime oggetto della presente ordinanza dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a. Sull'area demaniale in argomento dovranno essere effettuati solo i lavori indicati nella relazione tecnica in premessa citata;
- b. Affidare i lavori da effettuare ad operatori economici appositamente autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, ai sensi dell'art. 68 del Codice della Navigazione;
- c. Svolgere le attività solo nelle ore diurne;
- d. Assumere tutte le responsabilità connesse al Datore di lavoro per come definito dall'art. 2 comma 1, lett. b) del citato D. L.vo n° 81/2008 e s.m.i., con particolare riguardo al Capo III^A Sezione I^A della citata legge delegata;
- e. Predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali marittime portuali ai fini dell'ordinario svolgimento delle attività;
- f. Rispettare le norme in materia urbanistica, di edilizia in zona sismica di cui alla Legge n. 64/74, del D. M. 16/1/96, tutela ambientale antinquinamento e, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti;
- g. Rispettare le disposizioni e i relativi adempimenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.L. n. 81/2008 e s.m.i.;
- h. Porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia;
- i. Durante il corso dei lavori, l'impresa esecutrice non dovrà intralciare il transito ed apporrà, in siti idonei, sull'area demaniale in argomento, appositi segnali di prescrizione diurni e notturni onde evitare infortuni e danni a persone e cose che resteranno ad esclusivo carico e colpa della ditta concessionaria;
- j. la ditta esecutrice dei lavori dovrà operare ogni accorgimento tecnico necessario per evitare che dall'effettuazione dei lavori da eseguire possa derivare pregiudizio al normale uso dell'arenile ed alle eventuali concessioni d. m. limitrofe;
- k. prima dell'avvio dei lavori, dovrà darne comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina e durante l'esecuzione degli stessi oltre che nel corso della durata della concessione dovrà porre in essere ogni utile accorgimento e misura a tutela della pubblica incolumità;
- l. a lavori ultimati, la ditta esecutrice dei lavori dovrà trasmettere all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina apposito *report* fotografico dello stato dei luoghi;
- m. i lavori di manutenzione straordinaria dovranno essere eseguiti sotto il diretto controllo di un Direttore dei Lavori/Cantiere, nominato dal concessionario e il cui nominativo dovrà essere comunicato all'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio ed alla Capitaneria di Porto di Vibo Valentia Marina;
- n. Assicurare la distanza minima dall'ormeggio dei natanti, laddove presenti, in prossimità del ciglio banchina e non creare interferenza, laddove presenti, con le altre operazioni commerciali in corso sulla banchina;
- o. rispettare i Regolamenti in vigore, relativi alla disciplina degli accessi, la circolazione e la sosta nell'ambito portuale di Vibo Valentia marina (VV);
- p. rispettare scrupolosamente la normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti, avuto particolare riguardo al D. Lgs. 152/2006 del 3/4/2006, nonché delle pertinenti ordinanze emanate in materia dalle autorità competenti, avendo cura di rimuovere i rifiuti urbani e

speciali assimilati prodotti nelle aree interessate, con l'avvertenza che, in difetto, si procederà in danno degli istanti in solido.

ART. 3 SEGNALETICA MONITORIA

L'Impresa esecutrice è tenuta a predisporre idonee barriere interdittive che impediscano l'accesso e la sosta di persone o mezzi sulle aree demaniali marittime interessate, e segnalino il potenziale pericolo connesso con l'attuale stato delle aree; tali transennamenti dovranno essere posti in maniera tale da permettere e garantire comunque il raggiungimento delle confinanti aree demaniali del porto di Vibo Valentia Marina.

ART.4 INSTALLAZIONE E MESSA IN SICUREZZA CANTIERE TEMPORANEO

L'impresa esecutrice **ICPA S.r.l** dovrà:

1. limitare l'area di cantiere con transenne a terra per garantire la sicurezza degli addetti alla realizzazione dei lavori ed alla pubblica incolumità; la stessa sarà utilizzata anche come area di sosta dei mezzi impiegati e di deposito delle attrezzature utilizzate;
2. posizionare specifica e idonea segnaletica diurna e notturna, di divieto, di pericolo, di obbligo e di informazioni nell'ambito dell'area di cantiere;
3. attuare ogni possibile misura di prevenzione volta ad impedire la fuoriuscita e spandimento di liquidi in mare;
4. qualsiasi tipo di rifiuto che emergerà durante i lavori in parola, dovrà essere opportunamente classificato attraverso il sistema di codifica (CER) e corredato di specifiche misure per la gestione dei rifiuti pericolosi, sanitari e biodegradabili;

ART. 5 OBBLIGHI DELL'IMPRESA ESECUTRICE

L'impresa esecutrice è obbligata, nella predisposizione delle barriere interdittive e della segnaletica monitoria, allo scrupoloso rispetto della pertinente legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro avuto particolare riguardo al D. Lvo 81/2008 come successivamente modificato ed integrato.

L'impresa esecutrice è del pari obbligata allo scrupoloso rispetto della legislazione in materia antinfortunistica ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro anche per quel che riguarda lo svolgimento delle relative attività; durante le operazioni di recupero, demolizione e smaltimento dei relitti, dovranno essere garantite dalla ditta esecutrice dei lavori, tutte le condizioni di sicurezza individuale ed ambientale, secondo la normativa vigente previste per questa tipologia di interventi, attenendosi alle procedure ed alle indicazioni importate nel Piano operativo di Sicurezza da allegare di cui al g. lgs. 81/2008.

La Ditta esecutrice dovrà altresì predisporre e concertare preventivamente, per gli aspetti prettamente ambientali, il piano di smaltimento con l' A.S.P. di competenza.

IL DATORE DI LAVORO DELL'IMPRESA ESECUTRICE DEVE:

1. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
2. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
3. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e il Medico competente, ove presente;
4. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
5. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione.

La Ditta **ICPA S.r.l** dovrà essere in possesso di mezzi ed attrezzature regolarmente sottoposte a verifiche periodiche, le cui modalità e le procedure tecniche delle verifiche, seguono il regime

giuridico corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura ed i mezzi sono stati costruiti e messi in servizio; inoltre, il personale dipendente, dovrà essere dotato di capacità ed attitudini tecnico-professionali adeguate a svolgere l'attività per la quale si intende svolgere in ambito portuale sotto la giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio.

Dovrà essere effettuata la valutazione dei rischi come previsto dal Decreto Legislativo 81/08 (noto come Testo Unico sulla Sicurezza del lavoro) e successive integrazioni e tenuto conto di quanto previsto ed applicabile il Decreto Legislativo 272/99.

ART. 6 MANLEVA

II MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI- Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia – Calabria Ufficio 6 – Tecnico e OO. MM. per la Calabria e l'impresa **ICPA S.r.l** risponderanno di ogni rischio e danno, diretto ed indiretto, a persone e/o a cose derivante o comunque conseguente alla messa a disposizione delle aree demaniali marittime portuali, ed all'esercizio dell'attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza, con l'impegno ad ottenere e porre in essere, anche sotto il profilo autorizzativo, concessorio e di permessi, tutto quanto necessario ad operare nel rispetto della normativa vigente e con particolare ma non esclusivo riferimento alle disposizioni statali normative ed amministrative in tema di sicurezza ed igiene del lavoro, antincendio, security, ecc., in ordine alla corretta gestione delle aree demaniali marittime messe a disposizione ed all'esercizio delle attività per la quale viene rilasciata l'autorizzazione di cui alla presente ordinanza.

L'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio si intende completamente manlevata da ogni molestia ed azione che potesse essere promossa da terzi in dipendenza della presente autorizzazione, restando il **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-** Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia – Calabria Ufficio 6 – Tecnico e OO. MM. per la Calabria, nonché l'Impresa **ICPA S.r.l** direttamente responsabile di ogni danno, diretto o indiretto, che dovesse verificarsi per effetto della presente sul demanio marittimo e verso terzi.

ART. 7 CANONE

Trattandosi di rapporti tra Amministrazioni dello Stato finalizzati al perseguimento ed alla garanzia di un interesse pubblico superiore, la messa a disposizione dell'area può avvenire a titolo non oneroso.

ART. 8 DURATA

La presente autorizzazione ha effetto e durata per tutto il tempo necessario ai lavori di manutenzione, comunque, non oltre il l'inizio lavori da parte di questa Autorità di Sistema portuale ADSP- MTMI sulle banchine a ridosso dell'area di stoccaggio (POLA/TRIPOLI).

Decorsi i suddetti termini, il **MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI-** Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Sicilia – Calabria Ufficio 6 – Tecnico e OO. MM. per la Calabria, nonché l'**Impresa ICPA S.r.l**, dovrà provvedere a propria cura e spese e senza alcun'altra intimazione, richiesta, messa in mora od altro atto, alla rimessa in pristino delle aree demaniali marittime interessate con rimozione a propria cura e spese di tutte strutture e le attrezzature, installate in forza dell'autorizzazione recata dalla presente ordinanza, restituendo le aree demaniali marittime alla destinazione originaria.

Ad alcun titolo l'autorizzazione all'uso delle aree discendenti dalla presente ordinanza potrà essere invocata quale diritto di insistenza, titolo di preferenza od altra prerogativa al fine di ottenere la concessione futura delle aree che saranno amministrate esclusivamente quali aree libere ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice della Navigazione e 5 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione.

Le suddette attrezzature rimosse devono essere trasferite al di fuori del demanio marittimo portuale e, pertanto, l'eventuale deposito su banchine/piazzali costituirà abusiva occupazione di spazi demaniali e sarà sanzionata a norma degli artt. 54 e 1161 del Codice della Navigazione.

ART. 9 NORME FINALI

Trovano applicazione le ordinanze richiamate in premessa, nonché eventuali altre disposizioni emanate da Autorità competenti per quanto non in contrasto con le norme contenute nella presente Ordinanza.

ART. 10 SANZIONI

I contravventori della presente Ordinanza saranno ritenuti responsabili per i danni che dovessero arrecare a cose, a loro stessi e/o a terzi in conseguenza dell'illecito comportamento, e saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca reato, con la sanzione prevista dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, come depenalizzato dal D. Lgs. 507/99.

ART. 11 PUBBLICAZIONE ED ESECUZIONE

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia giudiziaria, nonché gli appartenenti ad Organi aventi titolo in forza di disposizioni legislative o regolamentari, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, che sarà affissa che sarà pubblicata sul sito *internet* istituzionale dell'Autorità di sistema Portuale-MTMI, all'albo d'ufficio della Capitaneria di Porto di Vibo Valentia, all'Albo Pretorio del Comune di Vibo Valentia.

ART. 12 ENTRATA IN VIGORE

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale- MTMI.

Gioia Tauro, 20/11/2024

p.IL DIRIGENTE
IL SEGRETARIO GENERALE t.a.
Dott. Pasquale FARAONE

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
Dott. Pasquale FARAONE

IL PRESIDENTE
A.I. (CP) Andrea AGOSTINELLI